



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/81  
Il Segretario Comunale

# COMUNE DI CERDA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 19 del Registro **Oggetto:** Costituzione di parte civile nel procedimento penale N. 2507/2022 RG  
Notizie di Reato Mod. 21 - 88/2024 R.G. GIP - Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Termini Imerese. Autorizzazione alla costituzione in  
giudizio e nomina legale.

Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addi VENTOTR alle ore 17,19 del mese di FEBBRAIO  
nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi  
dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco		A
2	MENDOLA Andrea Pio	Assessore	P	VIDEO CONFERENZA
3	DIONISI Maria Elena	Assessore	P	VIDEO CONFERENZA
4	AMODEO Giuseppe	Vice Sindaco	P	VIDEO CONFERENZA
5	Di PASQUALE Giuseppe	Assessore	P	VIDEO CONFERENZA

TOTALE PRESENTI N. 4

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine  
alla regolarità tecnica.

Addi 27 FEB. 2024

Il Responsabile del Servizio

Valerio Saetta

Si esprime parere favorevole in ordine  
alla regolarità contabile

Addi 27 FEB. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Signature]

## Proposta di deliberazione alla Giunta Municipale

### Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi e/o cause di incompatibilità.

**Oggetto:** Costituzione di parte civile nel procedimento penale N. 2507/2022 RG Notizie di Reato Mod. 21 - 88/2024 R.G. GIP – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese. Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina legale.

Su istruttoria effettuata dall'Ufficio Contenzioso, in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto:

#### **PREMESSO**

Che nel procedimento n. 2507/2022 R.G.N.R., il Tribunale di Termini Imerese, giusto avviso di fissazione dell'Udienza Preliminare – ex art. 419 c.p.p., ha fissato per il giorno 07/03/2024 ore 9.30 e segg. l'udienza in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero, nei confronti di alcuni funzionari ed amministratori di questo Ente ed oltre terzi soggetti, di seguito elencati (solo iniziali Cognome e Nome):

G.S.M. dei reati di cui agli artt. 56-317, 612, co. 2, 110 e 323 c.p.;

C.G del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. 74 del 10.03.2000;

I.A, T.V., C.G, C.S. del reato di cui agli artt. 110 del c.p. e art. 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646;

D.M. e V.C. del reato di cui all'art. 314 c.p.;

D.M., V.C., T.V. del reato di cui all'art. 314 c.p.;

D.M. del reato di cui all'art. 314 c.p.;

G.S.M. del reato di cui all'art. 612, co.2 – art. 99 c.p.;

Che nel predetto avviso di fissazione dell'udienza preliminare, notificato allo scrivente in data 26 gennaio 2024 per il tramite dei Carabinieri della Stazione di Cerda, il Comune di Cerda è stato individuato quale parte offesa in ordine ai reati contestati, meglio rubricati al già noto avviso;

Che questo Comune, pertanto, ha l'interesse a costituirsi parte civile nel procedimento penale sopra richiamato davanti al Tribunale di Termini Imerese, in considerazione delle condotte poste in essere dagli imputati, suscettibili di danni sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale;

**RITENUTO**, sulla scorta delle contestazioni penali mosse nei confronti degli imputati, che l'Ente è legittimato a costituirsi nel processo penale per l'esercizio dell'azione civile a piena tutela dei propri diritti e interessi garantiti dall'ordinamento giuridico e per il risarcimento dei danni subiti, derivanti o comunque connessi alle condotte loro poste in essere;

Che è necessario, pertanto, procedere alla nomina di un procuratore speciale e difensore in rappresentanza ed a difesa dei diritti e degli interessi dell'Ente;

**DATO ATTO** che la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della stessa presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata dal profilo di specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto amministrativo;

**PRESO ATTO** che l'Ente comunale è sprovvisto di difensori muniti di patrocinio legale e che, pertanto, l'attività di assistenza legale è demandata a liberi professionisti, esterni all'Ente;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- le prestazioni professionali inerenti attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'ente, o le relative domiciliazioni, restano escluse dalla disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta;
- la delibera ANAC n.907/2018 –Linee Guida n. 12, all'art. 3.1.3 evidenzia che nell'affidamento di un patrocinio legale le Amministrazioni possono attuare i principi del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente ed aperta, oggetto di adeguata pubblicità;

**VISTE** le linee guida Anac 12/2018, "affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, non vincolanti, secondo cui *"l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione delle singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi)";*

**RICHIAMATO** l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi;

**VALUTATO** che il conferimento di incarico di patrocinio legale concernente la controversia oggetto della presente deliberazione, rientri nelle previsioni dell'art. 36, comma 2, lett. a), in cui è previsto che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori;

Che le suddette linee non prescrivono alcuna specifica e tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal Codice di Contratti pubblici, e né hanno previsto come obbligatorio il confronto di più preventivi, ma al paragrafo 3.1.3. indicano come migliori pratiche, per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice degli Appalti dei Contratti pubblici, la costituzione di elenchi professionali, suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale;

**CONSIDERATO** che l'incarico in parola non presenta le caratteristiche tipiche dell'appalto, ma mantiene quelle del contratto d'opera intellettuale, trattandosi di attività relativa esclusivamente al singolo contenzioso e che l'importo risulta comunque ben al di sotto della soglia degli affidamenti diretti;

**VALUTATO** altresì che sussistono ragioni di urgenza, in quanto determinate iniziative non possono essere procrastinate senza correre il rischio di subire pregiudizi per l'Ente stesso;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere mediante affidamento diretto, in considerazione della brevità del tempo a disposizione, in quanto l'udienza è fissata al **07/03/2024**;

**DATO ATTO** che l'Ente dispone di un apposito elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali per la difesa, suddiviso per tipo di specializzazione professionale (civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro), al quale attingere ogniqualvolta si presenta la necessità di costituirsi e/o promuovere azioni legali a tutela dell'Ente, in ultimo aggiornato con determinazione N. 679 R.G. del 10/11/2023;

**INDIVIDUATO**, sulla base delle professionalità e dell'esperienze acquisite, quali risultanti dell'esame dei curricula, nell'Avv. Giuseppe Canzone, con studio in Caccamo (PA) Cortile Sageo, n. 11, iscritto all'Albo degli avvocati di questo Comune, in possesso dei necessari requisiti per assumere l'incarico in questione;

**CONTATTATO** l'avv. Giuseppe Canzone, già iscritto nell'elenco fiduciario degli avvocati dell'Ente, nonché difensore del Comune di Cerda anche in precedenti procedimenti in materia di reati contro la P.A., che ha manifestato la propria disponibilità al conferimento dell'incarico;

**CONSIDERATO** che il curriculum trasmesso (prot.n. 8181 del 07/06/2023) dall'Avv. Giuseppe Canzone e la specializzazione formativa dello stesso, sia risultato essere elemento di comprovata competenza nella materia oggetto del contendere;

**TENUTO CONTO** che il suddetto professionista ha dimostrato mediante autodichiarazione la permanenza dei requisiti richiesti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione Comunale, ed in particolare l'assenza di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità;

**VISTA** la comunicazione Prot. Uff. PM. n. 41 del 26/02/2024, con cui l'avv. Giuseppe Canzone ha confermato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico prospettato, quantificando le proprie competenze per la fase dell'udienza preliminare in euro 7.537,56, Iva esclusa, (regime forfettario) compreso spese generali (15%) e CPA (4%), di seguito rideterminate in €. 6.240,00 in applicazione di una ulteriore riduzione;

**VISTO** il preventivo presentato dal predetto legale – agli atti d'ufficio – che risulta in linea con le tariffe minime del processo penale, disciplinate dal D.M. n. 139/2012, e successivamente dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 14/09/2022, nonché con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di patrocinio legale;

**DATO ATTO** che gli incarichi di patrocinio legale affidati ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

Per tutto quanto premesso e considerato,

#### **PROPONE**

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare la costituzione del Comune di Cerda, quale parte civile, davanti al Tribunale di Termini Imerese, all'udienza preliminare fissata per il giorno 07/03/2024 ore 9,30 e segg., nel procedimento penale n. 2507/2022 R.G.N.R – N. 88/2024 R.G. GIP, nei confronti di alcuni funzionari ed amministratori di questo Ente ed oltre terzi soggetti, meglio individuati nell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare, notificato al sottoscritto Segretario comunale in data 26 gennaio 2024;
3. di conferire, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm. ed integrazioni, l'incarico in parola all'avv. Giuseppe Canzone, con studio legale in Caccamo, Cortile Sageo n. 11 ;
4. di dare atto che, sebbene trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la procedura ed il criterio di scelta del contraente

rispettano i principi di massima trasparenza, di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5. di dare mandato al Vice Sindaco di conferire procura speciale al prefato professionista con i poteri e nelle forme più ampie previste dalla legge;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, quale compenso professionale per il legale esterno incaricato della difesa dell'Ente, sono preventivati sulla base dei tariffari di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, e trovano per la fase preliminare avanti al GUP adeguata copertura finanziaria per la somma complessiva di €. 6.240,00 omnia al capitolo 1235 "spese; per liti, arbitraggi e risarcimenti", cod. int. 01.11\_1.10.99.99.999 del redigendo bilancio 2024-2026, esercizio 2024 ;
7. di demandare al sottoscritto Segretario Generale, la formalizzazione dell'incarico in parola, nonché l'adozione dei relativi atti gestionali;
8. di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – il presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
9. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

Cerda li 27/02/2024

Il Segretario Generale  
Dott. Valerio Saetta

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione- proposta di deliberazione in merito alla materia in oggetto, predisposta dal Segretario Generale, Dott. Valerio Saetta;

Ritenuto di condividere il contenuto e le motivazioni della stessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

Ritenuto di provvedere in merito, in quanto si ravvisa la necessità di tutelare le ragioni dell'Ente;

Dato atto che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo e che nell'ambito dell'amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali;

Accertato pertanto ricorrere ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per la continuità difensiva dell'Ente, nell'ambito del giudizio di opposizione de quo;

Valutato come:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, recante la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato.... 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali" ricade nel suo ambito applicativo;
- tale circostanza induce a ritenere l'assimilazione degli incarichi di difesa legale agli appalti di servizi, così come chiaramente recita la rubrica dell'art. 17 del citato D.lgs. 50/2016;
- gli incarichi di difesa legale appartengono quindi al genus dei c.d. "servizi esclusi", soggetti comunque ai principi di cui all'art. 4 del predetto D.lgs. 50/2016, e quindi ai seguenti principi essenziali: "di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- l'importo dell'affidamento, stimato secondo il criterio indicato dal comma 4 dell'art. 35 dello stesso D.lgs. 50/2016, in relazione al valore dedotto nell'atto e correlato con le tariffe forensi

rispettano i principi di massima trasparenza, di libera concorrenza, par condicio e non discriminazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

5. di dare mandato al Vice Sindaco di conferire procura speciale al prefato professionista con i poteri e nelle forme più ampie previste dalla legge;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, quale compenso professionale per il legale esterno incaricato della difesa dell'Ente, sono preventivati sulla base dei tariffari di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, e trovano per la fase preliminare avanti al GUP adeguata copertura finanziaria per la somma complessiva di €. 6.240,00 omnia al capitolo 1235 "spese; per liti, arbitraggi e risarcimenti", cod. int. 01.11\_1.10.99.99.999 del redigendo bilancio 2024-2026, esercizio 2024 ;
7. di demandare al sottoscritto Segretario Generale, la formalizzazione dell'incarico in parola, nonché l'adozione dei relativi atti gestionali;
8. di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – il presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
9. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

Cerda il 27/02/2024

Il Segretario Generale  
Dott. Valerio Saetta

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione- proposta di deliberazione in merito alla materia in oggetto, predisposta dal Segretario Generale, Dott. Valerio Saetta;

Ritenuto di condividere il contenuto e le motivazioni della stessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;


Ritenuto di provvedere in merito, in quanto si ravvisa la necessità di tutelare le ragioni dell'Ente;

Dato atto che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo e che nell'ambito dell'amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali;

Accertato pertanto ricorrere ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per la continuità difensiva dell'Ente, nell'ambito del giudizio di opposizione de quo;

Valutato come:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, recante la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato.... 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali" ricade nel suo ambito applicativo;
- tale circostanza induce a ritenere l'assimilazione degli incarichi di difesa legale agli appalti di servizi, così come chiaramente recita la rubrica dell'art. 17 del citato D.lgs. 50/2016;
- gli incarichi di difesa legale appartengono quindi al genus dei c.d. "servizi esclusi", soggetti comunque ai principi di cui all'art. 4 del predetto D.lgs. 50/2016, e quindi ai seguenti principi essenziali: "di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- l'importo dell'affidamento, stimato secondo il criterio indicato dal comma 4 dell'art. 35 dello stesso D.lgs. 50/2016; in relazione al valore dedotto nell'atto e correlato con le tariffe forensi



Letto, approvato e sottoscritto.

Vice  
IL SINDACO  
f.to Geraci Salvatore  
AMODEO ANTONIO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to PUENOLA ANGELO M.P.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTI-VALENTINO SAETTA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 28 FEB. 2024

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTI-VALENTINO SAETTA

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Defissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

#### CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno ..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to .....

Su conforme attestazione del Responsabile della Pubblicazione incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to .....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

**28 FEB. 2024**

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO .....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2° L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 28 FEB. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTI-VALENTINO SAETTA